

32473-20



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

GEPPINO RAGO

- Presidente -

Sent. n. sez. 1059/2020

SERGIO DI PAOLA

CC - 25/09/2020

GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI

R.G.N. 49747/2019

ANTONIO SARACO

- Relatore -

MARCO MARIA MONACO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI
SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
avverso il decreto del 16/10/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore generale SIMONE PERELLI, che ha concluso per l'inammissibilità del
ricorso in ragione della sua manifesta infondatezza.

letta la memoria difensiva della società (omissis) s.r.l., che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ricorre avverso il decreto in
data 31/10/2019 con cui il Tribunale di Venezia, a seguito di annullamento con
rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha accolto l'opposizione presentata
dalla società (omissis) s.p.a. ai sensi dell'art. 59, comma 6, decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, in relazione alla formazione dello stato passivo nel
procedimento di prevenzione patrimoniale pendente nei confronti di (omissis).

1.1. Il ricorrente, dopo avere ripercorso la vicenda processuale, riassunto e

riportato i provvedimenti giudiziari emessi nella procedura, denuncia la violazione dell'art. 623, cod.proc.pen.

A tal proposito deduce:

1.1.1. "Sulla assenza di buona fede, violazione ed erronea applicazione degli artt. 606 e 623 in relazione all'art. 52 del D.Lgs. n. 159 del 2011".

A tal riguardo si sostiene la sentenza di annullamento della Corte di cassazione aveva fatto salvo il giudizio di non meritevolezza espresso nel decreto annullato, così che esso non poteva essere rimesso in discussione e sovvertito all'esito del giudizio di rinvio.

Secondo l'Agenzia i vizi ravvisati dalla sentenza di annullamento erano soltanto quello di avere addebitato al creditore l'onere di conoscenza dei precedenti penali e di polizia del debitore e quello di non aver tenuto conto della redditualità personale e familiare di ^(omissis) così come emergente dalla documentazione allegata allo stato passivo. A tale ultimo riguardo, osserva che dall'esame della documentazione prodotta da ^(omissis) e da sua moglie emerge che le dichiarazioni dei redditi prodotte e la documentazione a esse allegata non risultano inviate all'Agenzia delle Entrate.

Si legge nel ricorso a tal riguardo: «Dunque la documentazione reddituale valorizzata dalla Corte di cassazione nell'annullare il primo provvedimento del Tribunale non era mai stata presentata all'Agenzia delle Entrate ed era pertanto inidonea a comprovare l'esistenza di redditi idonei a far fronte alle obbligazioni assunte, né poteva in alcun modo contribuire a dimostrare la buona fede del creditore procedente», anche avendo riguardo alla sua natura di creditore particolarmente qualificato.

Si osserva ancora che il mutuo veniva -dunque- concesso a un soggetto che non aveva dichiarato redditi, confidando esclusivamente sull'ipoteca accesa sull'immobile, «ma è fin troppo evidente -scrive il ricorrente- che nessun istituto di credito è disposto ad erogare € 240.000,00 potendo fare affidamento sulla sola ipoteca: il che rende plausibile prefigurare che il mutuo sia stato concesso in considerazione di fonti di reddito non dichiarate e dunque presumibilmente illecite, la cui titolarità appare indiziata già dal solo esborso di € 50.000,00 al venditore dell'immobile, oltre che dalla corresponsione delle spese del rogito».

Sulla base di tale asserzione, si deduce l'erroneità del decreto del Tribunale che male interpretando il contenuto della sentenza di annullamento, ha ritenuto che questa avesse escluso la possibilità di fare ricorso a presunzioni per desumere il requisito della strumentalità, mentre la lettura unitaria della sentenza avrebbe dovuto condurre alla conclusione opposta, anche in considerazione dell'orientamento unanime della Corte di cassazione, che ammette senza riserve il ricorso a presunzioni per provare il nesso in parola, con

l'ulteriore avallo delle Sezioni Unite civili.

Si assume, dunque, che la sentenza di annullamento del primo provvedimento «può aver inteso censurare l'imposizione a (omissis) s.p.a. dell'onere di offrire unilateralmente la prova negativa dell'assenza di strumentalità (in aggiunta alla prova positiva della buona fede), ma non certo di inibire l'utilizzo di presunzioni per desumere la funzionalità del credito all'attività illecita: è infatti impensabile che la Suprema Corte abbia inteso discostarsi tanto marcatamente da un orientamento granitico nella giurisprudenza di legittimità senza confutare gli argomenti allo stesso contrari».

Si afferma, infine, che nel caso concreto vi sono molteplici elementi che dimostrano la sussistenza della strumentalità illecita del credito erogato.

2. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso in ragione della sua manifesta infondatezza.

3. Si è costituita nel giudizio (omissis) s.r.l. quale cessionaria del credito vantato nei confronti di (omissis) e ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità.

1.1. La manifesta infondatezza si rinviene nella parte in cui si deduce la violazione dell'art. 623, cod.proc.pen. sostenendosi che il Tribunale di Venezia non poteva sovvertire il giudizio di non meritevolezza già espresso con il primo provvedimento, in quanto tale punto non era stato colpito dall'annullamento della Corte di cassazione.

Tale assunto, invero, si fonda su una lettura parziale e difensivamente orientata del contenuto della sentenza di annullamento, dove espressamente si statuisce che «il duplice vizio di legittimità rilevato in ordine alla strumentalità illecita del credito erogato e alla buona fede del mutuante impone, pertanto, un nuovo giudizio su entrambi i decisivi aspetti, alla luce dell'orientamento ricordato».

Le ragioni del rinvio -diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente-, dunque, erano dettate proprio dalla necessità di rinnovare quel giudizio in punto di meritevolezza che il primo provvedimento aveva negato in violazione di legge.

Da ciò la manifesta infondatezza del ricorso sul punto.

1.2. La restante parte del ricorso propone questioni non consentite in sede di legittimità.

Va a tal riguardo premesso che il Tribunale di Venezia con il decreto oggi impugnato ha escluso la sussistenza di elementi utili a provare o a far presumere che il credito fosse strumentale all'attività illecita di (omissis) rilevando che

«non emergono, in effetti, dati indicativi di una conoscenza da parte del creditore circa una possibile strumentalità del credito all'attività illecita, perché un tanto neppure a posteriori risulta provato od ipotizzabile, mentre a priori non si sembra neppure raggiunta la prova che il mutuo fosse stato richiesto strumentalmente alla realizzazione di attività illecite da parte del (omissis)». Inoltre e comunque, quanto all'onere di conoscenze da parte del mutuante, un tanto non poteva essergli addebitato atteso che all'epoca in cui il contratto fu stipulato non era possibile all'istituto di credito avere contezza delle pendenze giudiziarie e/o denunce a carico di (omissis), stante la riservatezza delle banche dati di Polizia e dei registri di Procura».

Va aggiunto che il tribunale si è anche preoccupato di valutare la documentazione prodotta da (omissis) pur segnalando come l'esclusione di un rapporto di strumentalità illecita del credito erogato fosse assorbente quanto al giudizio di meritevolezza, escludendo in radice l'onere del creditore di provare la propria buona fede.

A tal proposito ha, dunque, rilevato come in tale documentazione fossero effettivamente presenti delle anomalie (quale la mancanza di timbro dell'Agenzia delle Entrate nelle ultime dichiarazioni dei redditi, identità dei redditi esposti da (omissis) e dalla sua compagna, pur a fronte di una differente percentuale di partecipazione alla medesima società). Tali anomalie, tuttavia, non sono state ritenute significative di una mala fede, sia in forza dell'insegnamento di legittimità secondo cui una «non ineccepibile gestione e valutazione della fase istruttoria da parte della banca non può essere intesa come indice di strumentalità del credito ad attività illecite (...) né conseguentemente ad indice di assenza di una buona fede dell'istituto su tale aspetto»; sia perché l'istituto erogante, comunque, si apprestava ad accendere il mutuo garantendolo con un'ipoteca su un immobile di valore doppio a quello del mutuo erogato.

Tale ultima osservazione, peraltro, viene effettuata dal tribunale richiamando la sentenza di annullamento della Corte di cassazione.

2. A fronte di una motivazione siffatta (solo succintamente sunteggiata), il ricorso oppone motivi non pertinenti rispetto al giudizio di legittimità, in quanto mai volti a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, mirando piuttosto a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative del tribunale, che ha accolto l'opposizione sulla base di una lineare e adeguata motivazione, aderente alle statuizioni contenute nella sentenza di annullamento, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo a tutte le questioni esaminate.

3. Quanto esposto porta all'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.


Così deciso il 25/9/2020

Il Consigliere est.

Antonio Saraco



Il Presidente
Geppino Rago



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 18 NOV. 2020



IL CANCELLIERE
CANCELLIERE
Claudia Pianelli

